



## Città di Oria

(Provincia di Brindisi)

ORD. N. 96 DEL 01/06/2026

OGGETTO:

TORO I TOLU  
 Ordinanza contingibile ed urgente. Eliminazione dei fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Taranto - Brindisi.

### IL SINDACO

**VISTA** la nota della Prefettura di Brindisi Ufficio Territoriale del Governo Area V - prot. usc. 0035762 del 13/05/2026, acclarata al Protocollo Generale del Comune di Oria con nota prot. 8725 del 13/05/2026, richiedente l'attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia- Stagione AIB 2026 con l'emissione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con obbligo a carico dei privati cittadini proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria di provvedere a tutte le attività di pulizia e sfalcio dei relativi terreni al fine di evitare le criticità al sistema dei trasporti su rotaia e pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**VISTA** la nota UA 21/5/2026 RFI.DOIT.BA.UT\PEC\2026\0001410, acclarata al Protocollo Generale del Comune di Oria al num. 9350 del 21/05/2026 da parte del Responsabile della Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale di Bari delle Rete Ferroviaria Italiana, Ing. Nicola CURCI, in relazione dell'approssimarsi della stagione estiva e alla presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie, richiedente pertanto la messa in atto di tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di incendi, nonché l'adozione di un'Ordinanza Sindacale con l'imposizione dell'obbligo, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di eliminare ogni vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario nel rispetto degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, ed in ogni caso il divieto di far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non distino meno di 50 metri dalla più vicina rotaia;

**CONSIDERATO** che le condizioni di cui sopra rappresentano un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescio e sviluppo incendi, nonché il verificarsi di interruzione del trasporto ferroviario con gravi danni ed effetti subiti sul servizio lungo il tracciato ferroviario in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Taranto -

Brindisi, e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito;

**VISTI** gli articoli 52, 55 e 56 del DPR n. 753 del 11/07/1980, di seguito riportati:

- art. 52: *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*
- art. 55: *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*
- art. 56: *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

**CONSIDERATO** che l'inosservanza del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

**RITENUTO** pertanto di procedere con urgenza all'emissione di apposita Ordinanza affinché tutti i possessori delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all'interno del territorio comunale di Oria provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all'asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

**RAVVISATA**, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

**CONSTATATA** la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero

di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990;

VISTI gli artt. 7 bis (sanzioni amministrative) e 54 (attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

#### O R D I N A

a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria nel tratto comunale della linea Taranto-Brindisi, di eliminare ogni vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario ed in ogni caso il divieto di far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non distino meno di 50 metri dalla più vicina rotaia, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, e per tutta la durata della stagione estiva:

- a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 nelle premesse citati;
- b) di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;
- c) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al IV Settore Tecnico Manutentivo - Servizio Ambiente e Igiene urbana;
- e) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del DPR n. 753/1980 giusti artt. 52, 55 e 56.

#### A V V E R T E

- che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in misura da € 25,00 a € 500,00;
  - che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00)**;
  - che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità

COPIA

pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

#### DISPONE

- che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario;
- la pubblicazione della presente Ordinanza presso l'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.oria.br.it](http://www.comune.oria.br.it)) e che sia immediatamente eseguita;
- l'invio di copia della presente:
  - *alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi*  
pec. [protocollo.prefbr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefbr@pec.interno.it);
  - *all'Ufficio di Polizia Locale – Sede*  
pec. [poliziamunicipale.comune.oria@pec.rupar.puglia.it](mailto:poliziamunicipale.comune.oria@pec.rupar.puglia.it);
  - *al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi*  
pec. [com.brindisi@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.brindisi@cert.vigilfuoco.it);
  - *al Comando Stazione Carabinieri di Oria*  
pec. [tbr21273@pec.carabinieri.it](mailto:tbr21273@pec.carabinieri.it);
  - *al Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale di Ceglie Messapica*  
pec. [fbr43434@pec.carabinieri.it](mailto:fbr43434@pec.carabinieri.it);
  - *al Comando Regionale CC Forestale Puglia*  
pec. [fba44074@pec.carabinieri.it](mailto:fba44074@pec.carabinieri.it);
  - *alla Questura di Stato Commissariato di Brindisi*  
pec. [dipps115.00F0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps115.00F0@pecps.poliziadistato.it);
  - *al Responsabile del gruppo R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana presso la Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale di Bari*  
pec. [rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.ba.utbari@pec.rfi.it)

#### RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, Sezione di Lecce ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Lì 01/06/2026

**SINDACO**  
f.to Cosimo FERRETTI

COPIA

COPIA

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1202

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 01/06/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 01/06/2026

ADDETTO SEGRETERIA

f.to Antonio CARAGLI

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria.

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Oria, 01/06/2026

---

Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale – Bari  
S.O. Unità Territoriale Bari  
Il Responsabile

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

**Comune di Oria (BR)**  
protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it

**p.c. Prefettura - Ufficio Territoriale del  
Governo di Brindisi**  
prefettura.prefbr@pec.interno.it

**p.c. Comando Regionale CC Forestale Puglia**  
fba44074@pec.carabinieri.it

**Oggetto: Richiesta Ordinanza Sindacale per l'eliminazione fattori di rischio per  
prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Taranto -  
Brindisi.**

In relazione all'approssimarsi della stagione estiva, la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescare e sviluppo d'incendio.

Pertanto, al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di incendi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, che negli anni passati hanno provocato l'interruzione del trasporto ferroviario e in considerazione dei gravi effetti subiti sul servizio e danni

*si richiede*

- che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi d'incendi lungo linea;
- l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di "grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.

Quanto sopra nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52, 55 e 56 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia.



Per una più facile attuazione, si riportano di seguito gli articoli citati:

*Art. 52*

*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

*Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.*

*Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.*

*Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.*

*Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.*

*(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.*

*Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

*Art. 55*

*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

*Art. 56*

*Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.*

*Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.*

*La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

Distinti saluti

Ing. Nicola Curci

Firmato da NICOLA  
CURCI  
il 07/05/2026 alle  
11:28:41 CEST